



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale e uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contra' Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. n.

Vicenza,

**OGGETTO:** Sicurezza nelle attività estrattive, salute dei lavoratori e polizia delle cave e delle miniere ai sensi dei DPR 128/1959, D.Lgs 624/1996 e D.Lgs 81/2008: circolare e adempimenti relativi.

Alle DITTE  
intestatatarie di autorizzazione all'esercizio di attività di cava  
o di concessione mineraria

LORO SEDE

Questa Provincia, nel ruolo di Autorità di vigilanza, delegata allo svolgimento delle attività di polizia mineraria a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori, ritiene opportuno fornire alle ditte in indirizzo una sintesi delle problematiche riscontrate nei recenti sopralluoghi di verifica alla normativa vigente in materia (DPR 128/1959, D.Lgs 624/1996 e D.Lgs 81/2008), effettuati anche in collaborazione con i tecnici dei Servizi di Prevenzione delle ASL.

In particolare si segnala quanto segue:

1. La situazione dei cantieri rispetto al **rischio incendio** appare spesso sottovalutata, mancando i dispositivi di protezione relativi ovvero non essendoci coerenza tra la valutazione del rischio e i dispositivi presenti, che in parecchi casi sono risultati NON sottoposti a regolare manutenzione.

Si ricorda pertanto che il DSS deve contenere obbligatoriamente la valutazione del RISCHIO INCENDIO correlato dalla presenza nei cantieri di cava di:

- contenitori – distributori mobili di carburante per macchine e gruppi elettrogeni con le eventuali autorizzazioni dei VV.FF. ai sensi della normativa vigente;
- depositi di liquidi infiammabili quali oli e lubrificanti con le eventuali autorizzazioni dei VV.FF. ai sensi della normativa vigente.

A seguito di tale valutazione potranno essere approntati i relativi dispositivi di sicurezza (ad es. estintori), sempre secondo la normativa vigente ovvero secondo le indicazioni impartite dai VV.FF.

Per le attività in sotterraneo si specifica che l'impiego di materiali combustibili deve sempre essere limitato alla quantità strettamente necessaria al cantiere (artt. 19 e 59 del D.Lgs 624/1996), essendo la situazione, in caso di incendio, maggiormente onerosa dal punto di vista della sicurezza (necessità di evacuazione del sotterraneo).

1. Gli **impianti elettrici e i sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche** sono risultati spesso non conformi ovvero non sottoposti a verifica periodica. Le macchine e le attrezzature di cantiere, comprese le baracche, devono essere di principio dotati di protezione in tal senso. Indicazioni sulla necessità o meno di provvedere alla c.d. "messa a terra" sono normalmente contenute nel libretto di uso e manutenzione della macchina/attrezzatura, per cui si invita a provvedere di conseguenza.

Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, sono condotte, come previsto dal D.Lgs 624/96, dalla scrivente Autorità di vigilanza ad intervalli non superiori a 2 anni. **L'Ente previamente individuato dalla scrivente Autorità di**

**vigilanza e incaricato di tali verifiche è ARPAV** e gli oneri relativi alla verifica sono a carico del Datore di Lavoro. Nel caso in cui il Datore di Lavoro si avvalga di altri soggetti, che comunque devono rientrare nell'elenco ministeriale degli organismi abilitati alla verifica, questa Amministrazione si riserva di effettuare eventuali controlli a campione avvalendosi dei tecnici ARPAV, sempre con oneri a carico del Datore di Lavoro stesso.

Si ricorda inoltre alle Ditte l'obbligo di denunciare alla scrivente Autorità di vigilanza, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste le verifiche periodiche.

2. Le **attività in sottoterraneo** sono state verificate a fronte della loro specificità dovuta alla particolarità dell'ambiente di lavoro e alle differenti condizioni presenti, rispetto alle quali anche la normativa di settore ha sempre posto particolare cura ed attenzione.

Per tali attività risulta necessario provvedere ai seguenti aspetti:

- predisporre e mantenere efficiente una via di fuga, corrispondente a una uscita di sicurezza/seconda uscita ovvero una discenderia, indispensabile in caso di incidenti o di eventuali altre problematiche che si dovessero manifestare nel corso dei lavori;
- prevedere ed effettuare, nell'ambito della valutazione dei rischi, misure analitiche della qualità dell'aria in sottoterraneo sia relativamente all'immissione di aria fresca al fronte di lavoro (numero ricambi d'aria nel tempo) che riguardo la presenza potenziale di inquinanti dovuta all'utilizzo di mezzi dotati di motori a combustione interna (si ricorda che alcuni prodotti della combustione dei motori diesel sono cancerogeni); a seguito dei risultati di tali misure e campionamenti, il Datore di Lavoro potrà definire ed attuare le dovute misure di prevenzione a protezione. Si ricorda che la periodicità di tali misure sarebbe dovuta, ex DPR 128/59, art. 263, SEMESTRALMENTE; tuttavia appare ragionevole ritenerla indispensabile nei cantieri ove non sia ancora stata effettuata, con l'indicazione generica di ripetere le misure in caso di modifiche al parco mezzi ovvero in persistenza di fasi di lavoro in cui risulti più evidente la difficoltà del ricambio d'aria (ad esempio in caso di tracciamenti di gallerie o avanzamenti a galleria singola che si protraggano per un considerevole periodo di tempo).
- munire le gallerie di segnaletica tabellare, in modo da facilitare l'orientamento dei lavoratori ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 624/1996;
- valutare il rischio derivante da RADIAZIONI IONIZZANTI ai sensi del D.Lgs 230/1995 per la potenziale presenza di Radon all'interno dei sotterranei.

1. **Valutazione del rischio da agenti fisici** (polveri, rumore, ecc): la valutazione del rischio va sempre eseguita sulla base dei rilievi analitici specifici. All'atto dell'aggiornamento della VR, le misure analitiche possono essere omesse, con precisa presa di responsabilità da parte del DL, se nel cantiere nulla è cambiato o se i cambiamenti non sono pertinenti alla VR stessa. Attenzione che modifiche degli spazi operativi, dell'orientamento del fronte di scavo o delle sue dimensioni, delle fasi di lavoro (da scopertura a estrazione per esempio) ovvero delle altre condizioni fisiche del cantiere potrebbero determinare la necessità di nuove verifiche analitiche, al pari della presa in carico di una nuova macchina o attrezzatura.

2. attività di **manutenzione delle macchine e delle attrezzature**: si ribadisce, come più volte segnalato in cantiere, che le protezioni poste in opera dal costruttore/installatore sulle macchine e sulle attrezzature, dopo la loro rimozione per effettuare le manutenzioni periodiche, vanno ripristinate SENZA RITARDO. Non verranno considerate valide le giustificazioni finora addotte e relative all'inutilizzo temporaneo di quella macchina o attrezzatura/impianto: una qualunque macchina/attrezzatura/impianto è infatti considerata IN USO se IMMEDIATAMENTE ATTIVABILE, anche se ferma al momento della verifica presso il cantiere. Si segnala inoltre che ancora poche ditte hanno recepito il contenuto delle LINEE GUIDA (prodotte a inizio 2015 e consultabili sul sito della Provincia) relativamente alla necessità di dotarsi di un registro per le manutenzioni periodiche e ordinarie di quanto in dotazione al cantiere.

3. ulteriori situazioni riscontrate presso i cantieri che risulta opportuno evidenziare:

- presenza di recipienti in pressione (per aria compressa): essi devono essere sottoposti alle dovute verifiche periodiche ex art. 34 D.Lgs 624/96.
- compressori: una causa di pericolo spesso sottovalutata è la possibilità che si rompano le condutture idrauliche in pressione; allo scopo di prevenire tale eventualità, si raccomanda la manutenzione e la regolare sostituzione delle condutture (tubi) nonché si segnala la presenza sul mercato di dispositivi di sicurezza che, in caso di rottura o sgancio del tubo dal compressore o dall'attrezzatura, mantengano in posizione il tubo con il fluido in pressione.
- sicurezza nei transiti e stazionamenti: entro i cantieri viene posta scarsa attenzione al rischio caduta

dall'alto, sia nei confronti degli impianti e delle attrezzature che richiedono lavori manutentivi in quota (passerelle ad esempio) che rispetto ai percorsi pedonali o alle aree di transito e stazionamento degli operatori presenti in cantiere. Anche i percorsi di transito degli automezzi e delle macchine operatrici sono scarsamente segnalati.

1. DSS: ancora si rilevano carenze e superficialità nella redazione del Documento di Sicurezza e salute, in particolare riguardo a:

- completezza della valutazione dei rischi: devono essere sempre valutati tutti i rischi e SPECIFICATAMENTE RIPORTATE le valutazioni per gli aspetti contenuti nell'art. 10 del Dlgs 624/96;
- coordinamento: si riscontrano ancora DSS definiti coordinati ma senza l'indicazione delle ditte terze che operano in cava; inoltre il rischio da interferenza per la presenza di attività diverse in cava è spesso sottovalutato (o per attività diverse sullo stesso sito, tipo recupero rifiuti oppure per compresenza di settori in scavo e settori in ricomposizione);
- genericità: più cantieri stessa ditta non è detto possano dotarsi di "DSS fotocopia"; la valutazione dei rischi inerenti macchine o attrezzature va fatta sui valori reali di impiego e lo stesso dicasi per le mansioni del personale; si inseriscono nel DSS situazioni inverosimili rispetto alla realtà del cantiere (tipo il rischio da uso di videoterminale senza che in cantiere se ne riscontri la presenza)

Per tutti gli altri aspetti legati al DSS, si rimanda alle LINEE GUIDA che sono pubblicate in <http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/cave>

1. Si segnalano infine gli adempimenti previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di primo soccorso, di assistenza medica di emergenza e di coordinamento con le strutture esterne del Servizio Sanitario. Si raccomanda la verifica dei contenuti delle cassette di primo soccorso e dei pacchetti di medicazione in modo che sia a disposizione dei lavoratori il materiale necessario, in adeguato stato di conservazione (integro e non scaduto).

Si richiamano le Ditte in indirizzo al puntuale e corretto adempimento della normativa di settore, ricordando che la presente non deve comunque ritenersi esaustiva rispetto alle problematiche di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, né tanto meno degli obblighi del datore di lavoro in merito alla corretta gestione di tali problematiche.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti che fossero necessari, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.